

Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari ai sensi dell'Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza settore concorsuale 12 C/1, S.S.D. IUS 09.

VERBALE N. 2

Alle ore 10,00 del giorno 21 settembre 2020 si è svolta la riunione in forma presenziata tra i seguenti Professori:

- Prof. Paolo Carnevale
- Prof. Giulio Salerno
- Prof. Fabrizio Politi

membri della Commissione nominata con D.R. n. prot. 113604 del 21 luglio 2020.

La Commissione, presa visione delle domande e della documentazione inviata, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle eventuali esclusioni operate dagli uffici e delle rinunce pervenute, decide che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 1, e precisamente:

1. Prof. Francesco RIMOLI

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con il candidato (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).

Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che il candidato ha inviato presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Vengono, dunque, prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione

Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Francesco RIMOLI. Da parte di ciascun commissario si procede all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. a).

La Commissione sulla base della valutazione collegiale formulata esprime il giudizio complessivo sul candidato. Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte integrante (all. b).

Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad indicare il vincitore della procedura di chiamata.

Ciascun commissario, dunque, esprime il proprio voto favorevole al candidato Francesco RIMOLI che viene dichiarato vincitore all'unanimità.

Pertanto la Commissione, all'unanimità dei componenti, indica il candidato Francesco RIMOLI, vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari ai sensi dell'Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza settore concorsuale 12 C/1, S.S.D. IUS 09

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la relazione viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.

La Commissione viene sciolta alle ore 12,45.

Roma, 21 settembre 2020.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

- f.to Prof. Paolo Carnevale
- f.to Prof. Giulio Salerno
- f.to Prof. Fabrizio Politi

ALLEGATO A)

Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni:

CANDIDATO: Francesco RIMOLI.

giudizi individuali:

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL PROF. PAOLO CARNEVALE

In base alla documentazione presentata si esprime la seguente valutazione:

- Quanto all'**attività didattica svolta a livello universitario**, risulta che il candidato ha svolto fin qui una molteplice attività didattica, sin a partire dall'anno accademico di presa di servizio come professore associato (vale a dire dall'a.a. 1996/1997), assumendo la titolarità (o, comunque, l'incarico) di diversi insegnamenti in ambito giuspubblicistico – *Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto costituzionale comparato, Teoria dei sistemi giuridici, Dottrina dello Stato e Teoria generale del Diritto* – presso alcuni Atenei italiani – Camerino, Teramo e Roma Tre. Ne risulta un'attività di insegnamento ad ampio spettro, in coerenza con la latitudine degli interessi scientifici del candidato, e assolutamente continua nel tempo, a testimonianza di una sicura dedizione all'insegnamento.
- Quanto ai **servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri**, si segnalano i ruoli di responsabilità assunti dal candidato, in diversi Atenei, in qualità di Direttore di Istituto e di Dipartimento universitario, Presidente di Commissione elettorale centrale, di componente del Senato accademico (per due mandati), Delegato del rettore per le attività artistiche extracurricolari; nonché pure la partecipazione a due collegi di dottorato di ricerca e di commissione per gli esami finali di dottorato di ricerca. L'ampiezza temporale e la continuità di questi incarichi mostrano l'impegno profuso dal candidato nell'organizzazione universitaria e evidenziano l'esperienza maturata anche in incarichi direttivi.
- Quanto alla **fruizione di assegni, contratti e borse di studio**, non risultano elementi in tal senso dal *curriculum* del candidato.
- Quanto all'**organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca**, risulta che il candidato sia stato Coordinatore scientifico nazionale di un Progetto PRIN, nel 2005 e Coordinatore scientifico di una ricerca di eccellenza presso l'Università di Teramo, fra il 2011 e il 2014, oltre ad essere componente di Unità di ricerca in molteplici altri prin, dal 2007 al 2017. Emerge, quindi, una matura esperienza di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, sia sul piano locale che su quello nazionale.
- Quanto, infine, al **coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale**, si rileva il ruolo di componente del Consiglio direttivo dell'AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti) – che è la principale associazione degli studiosi di diritto costituzionale in Italia – nell'arco del triennio 2012-2015. Si aggiunge infine l'organizzazione di alcuni convegni e seminari presso l'Università di Teramo e la Fondazione Basso. Anche per questo profilo il candidato dimostra una significativa esperienza consolidata nel tempo.

Valutazione pubblicazioni

- La produzione scientifica, presentata dal Prof. Rimoli per la presente procedura concorsuale consta di quattro lavori monografici (*“La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano”*, *“Pluralismo e valori costituzionali”*, *“L’idea di Costituzione”*, *“La retorica dei diritti”*), una raccolta di saggi (*“Democrazia, pluralismo, laicità”*), una voce enciclopedica (*“Laicità (diritto costituzionale)”*), e nove contributi in rivista.

Passando ai singoli prodotti dell’attività scientifica del candidato si formulano le seguenti valutazioni.

1. *La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano* (CEDAM, 1992). Lo studio monografico sceglie un tema non particolarmente frequentato dalla letteratura giuridica e, in specie, costituzionalistica poco incline, del resto, a dedicare la propria attenzione all’espressione artistica, nonostante il grande valore da essa rivestito nella funzione di integrazione sociale. Lo studio si avvale di una ricca e profonda indagine del percorso storico che, nel pensiero filosofico (e non solo), ha compiuto il concetto di arte e di manifestazione estetica nelle sue diverse implicazioni sociali; indagine che, in funzione propedeutica alla migliore comprensione dell’oggetto, apre la via alla seconda parte dello studio più direttamente dedicata ai profili giuridico-costituzionali, i cui punti nevralgici sono: *a)* l’inquadramento della previsione costituzionale *ex art. 33 Cost.* – nata da un dibattito costituente non sufficientemente consapevole e comunque attratto dal prevalente interesse dei rapporti con l’insegnamento, da un verso, e la tutela del patrimonio culturale, dall’altro – nel contesto della Costituzione repubblicana; *b)* la qualificazione dell’espressione artistica ivi disciplinata come *Umberstimme Begriff*, la cui indeterminatezza – qui davvero necessariamente ampia – può essere contingentemente colmata attraverso un processo di integrazione ermeneutica assegnato ad una varietà di operatori, sia sul piano giuridico che su quello estetico; *c)* il ruolo promozionale assegnato allo Stato e ai pubblici poteri nella dimensione – per usare il lessico familiare all’A. – di una neutralità attiva; *d)* , l’esame assai dettagliato dei molteplici strumenti utilizzati nel nostro sistema per modellare l’intervento pubblico nell’ambito artistico; sino ad arrivare – parte terza – al complesso problema dei rapporti fra libertà dell’arte e libertà di manifestazione del pensiero, da risolvere con il riconoscimento dell’indipendenza della prima dalla seconda, con la conseguente inapplicabilità dei limiti costituzionalmente previsti per quest’ultima. Il che, tuttavia, non oblitera del tutto il problema della esistenza di limiti all’espressione artistica, sia in quanto tale, che in quanto oggetto di insegnamento. Altrimenti il valore dell’arte libera assurgerebbe esso stesso a valore assoluto e tirannico, poco coerentemente con l’*humus* pluralista della nostra democrazia costituzionale.

Lo studio è molto interessante, tanto più in un ambito materiale in cui l’analisi del giurista sembra mostrare un po’ di disagio, e attesta eguale padronanza del pensiero extra-giuridico, come di quello giuridico, accompagnando l’analisi più spiccatamente teorica all’indagine della disciplina di settore. L’impostazione complessiva presenta tratti di sicura originalità e l’argomentazione è decisamente rigorosa e consequenziale.

2. *Pluralismo e valori costituzionali* (Giappichelli, 1999). Nel tentativo di procedere ad una ridefinizione del concetto di valore, così al centro anche delle elaborazioni costituzionalistiche soprattutto della seconda metà dello scorso secolo, lo studio monografico si propone una complessiva rilettura-ripensamento dei paradigmi del costituzionalismo, in specie alla luce delle dinamiche impresse dall’introduzione dei

Tribunali costituzionali e del sindacato di costituzionalità a questi affidato nei sistemi costituzionali del mondo occidentale.

A costituire lo sfondo della trattazione il grande conflitto fra concezione cognitivista e non cognitivista – quest’ultima abbracciata dall’A. in quanto considerata unica alternativa possibile per gli ordinamenti democratici e pluralisti contemporanei di stampo necessariamente *inclusivo* del diritto – che decisamente, propone il grande dilemma di un sistema costituzionale di valori, inclusivo, sì, ma non privo di perimetro, che, volendo dare ospitalità alla pluralità delle istanze si trova a dover fare i conti con le istanze che ne vogliono la dissoluzione, la cui ripulsa rischia di produrre un’insanabile contraddizione interna.

La trattazione prende avvio dall’esame delle diverse concezioni elitiste (o cripto-elitiste) della democrazia il cui tratto caratterizzante è l’adesione ad una logica cognitivista di ancoraggio a valori, siano essi preesistenti al gioco democratico (Schmitt) come anche individuati *a posteriori* (Rousseau). In questo solco vanno inserite anche recenti prospettazioni di stampo tecnocratico, che dietro una apparente coltre neutralizzante, ripropongono istanze di valore preconformate ed esclusiviste. A tutte queste diverse concezioni si oppone la visione di una democrazia “aperta” al pluralismo delle istanze politiche e sociali che, improntata alla teoria sistemica luhmanniana e alla logica discorsiva habermassiana (essenzialmente dell’Habermass dello scorso secolo), depurata di referenti cognitivisti, trova la sua vera forma di protezione proprio nel circuito dialogico politico e sociale orientato all’intesa. In essa il problema del “luogo” di definizione delle scelte di valore si risolve traducendosi nel problema del “modo” di definizione di quelle scelte che, ove assicuri luhmannianamente apertura, verificabilità e reversibilità, pone le condizioni perché la composizione e l’intesa fra le istanze di parte possano raggiungersi. In questa luce, la stessa Costituzione non è il luogo dell’integrazione raggiunta e garanzia della stabilità di un assetto assiologica, ma presidio del mutamento, in quanto cerniera e volano della eguaglianza del molteplice valoriale. Nella medesima prospettiva va rivisto il ruolo dei tribunali costituzionali che, lungi dal possedere la parola ultima e con essa il potere di porre istanze di dignità superiore rispetto a quelle attingibili dagli altri operatori istituzionali – fatto che richiamerebbe quella concezione custodiale della democrazia propria delle teorie elitiste – si trovano piuttosto attori fra gli altri del processo costante di integrazione democratica.

Studio ricco e profondo sul fondamento delle democrazie pluraliste, dalle direttrici di indagine ampie e pluridisciplinari, originale nell'impronta strutturale e nelle conclusioni cui perviene. Sforzo ricostruttivo significativo, ottima capacità di analisi e tessuto argomentativo rigoroso e stimolante.

3. *L’idea di Costituzione* (Cacucci, 2011). Quella contenuta in questa monografia è una ricerca del concetto di Costituzione svolta attraverso una rilettura del percorso storico di quella medesima idea, dall’antica Grecia, passando per i moderni, per giungere così alla contemporaneità. Quella che ne esce, per estrema sintesi, è una nozione sfuggente, ambigua e soprattutto assiologicamente relativa, giacché proprio al cospetto della storia la pretesa di fare della Costituzione il baluardo insuperabile di una perimetrata tavola di valori non regge; posto che proprio la storia impietosamente dimostra l’illusorietà del dominio del *Sollen* sul *Sein*. Ma la questione assume un significato assai particolare nel momento in cui, alla dimensione proiettiva degli interessi dei gruppi egemoni in un certo contesto storico si

aggiunge, come nel caso delle democrazie pluraliste, la virtualità fondamentale dell'assicurare la coesistenza delle istanze, garantirne il confronto discorsivo, l'unico limite – e questo è sicuramente un punto critico, ma non una logica contraddizione – potendo rappresentarsi nella salvaguardia dell'*agorà*, ossia della stessa possibilità e pensabilità del pluralismo. Sennonché, la prospettiva diacronica dell'analisi non è soltanto data dall'orizzonte storico della traiettoria dell'idea di Costituzione, ma trova una specifica declinazione nel rapporto costituzione-tempo e, segnatamente, della relazione stabilità-mutamento che, specie per le costituzioni contemporanee che abbiano fatto la scelta della c.d. rigidità, rappresenta una sfida assai significativa. Ora, se nella prospettiva dei giuristi(-costituzionalisti) tutto questo evoca la *vexata quaestio* della revisione costituzionale e dei suoi limiti e per i teorici del diritto il problema della continuità/discontinuità dell'ordinamento, spesso parametrato proprio sulla questione appena richiamata, per l'A. è l'occasione per proporre il suo personale paradigma della teoria sistemica di ascendenza luhmanniana, per cui anche la radicale modifica dell'assetto costituzionale va letta in termini di continuità del sottosistema giuridico di cui l'ordinamento-struttura (e per esso la Costituzione) è espressione. Quest'ultimo, infatti, rispondendo alle sollecitazioni dell'ambiente che spinge per (e richiede) il mutamento, cedendo alla pressione di questo non fa altro che restare in linea con esso, denotando anzi il massimo di continuità proprio a causa della metamorfosi che esso genera. Dall'identità costituzionale *statica* si passa così all'identità *dinamica* che, per definizione, procede per sviluppi continui.

Lo studio compendia alcuni paradigmi tipici del pensiero dell'A., denotando in particolare una grande capacità di sintesi nel delineare il plurimillenario percorso storico dell'idea di costituzione e soprattutto una non comune perizia a nutrire la sua analisi dell'apporto delle scienze sociali diverse dal diritto e con le quali quest'ultimo non può non dialogare. I tratti di innovatività non riguardano, peraltro, soltanto il metodo interdisciplinare utilizzato, ma anche gli approdi cui si perviene peculiarmente intorno al thema della stabilità e del mutamento costituzionale.

4. *Sulla retorica dei diritti* (Mucchi, 2018). Si tratta di un lavoro monografico collocato nella collana delle piccole conferenze modenese, curata da A. Vignudelli, connotato da un chiaro intento polemico e non privo di accenti di evidente anticonformismo, di cui del resto l'intera produzione di questo A. dà prova. È in sostanza una riflessione intorno ai diritti ed in difesa dei diritti... *da se medesimi* o, meglio, da un uso, per l'appunto, retorico del *thema* da parte di coloro che, spesso demagogicamente, propugnano politiche di indiscriminata crescita dell'area dei diritti individuali. Queste infatti, a giudizio dell'A., costituiscono oggi, in tempi di diffuso populismo, un significativo pericolo proprio per la tenuta di quella che ancor oggi si può definire come una delle conquiste fondative del moderno costituzionalismo. Il discorso si dipana attraverso la progressiva focalizzazione del problema del “costo” dei diritti – siano essi di prima o di seconda (o terza) generazione qui non importa molto – il quale va declinato nella duplice veste di questione economico-finanziaria e politico-istituzionale, in modo che, al più classico profilo della limitatezza delle risorse disponibili s'aggiunge l'aspetto del possibile riflesso conservativo e precludente del sistema dinanzi a spinte di eccessiva apertura che rischiano di incidere sui livelli già acquisiti da buona parte della popolazione. Del resto, alla questione dell'effettività, intesa come reale possibilità di fruizione dei diritti, non sembra fornire un grande aiuto la sostanziale giurisdizionalizzazione del *thema*, sia laddove ad essere invocate siano le Corti

sovranazionali – i cui pronunciamenti, al di là di ogni altra considerazione, scontano il problema del permanere nelle mani degli Stati-nazione del complesso degli strumenti di effettiva garanzia di quella fruizione – sia invece qualora ad esser chiamate in campo siano le Corti nazionali, i cui *dicta*, ove svincolati da una valutazione di impatto sistemico, rischiano di provocare problemi maggiori di quelli che gli stessi *dicta* intendono risolvere ed, ad ogni modo, esiti controproducenti proprio sul piano dell’effettivo godimento dei diritti astrattamente riconosciuti.

La trattazione, pur nella dimensione aporetica della sua conclusione, è sicuramente originale ed introduce nel dibattito un punto di vista decisamente affrancato dal mainstream e, anche per l’incalzante ed appassionato argomentare che la caratterizza, costituisce indubbiamente un interessante contributo alla riflessione sul tema.

5. Voce *Laicità* (*dir. cost.*) (Enciclopedia giuridica Treccani, 1997). Si tratta di un ricco affresco, come si addice ad una voce enciclopedica, assai efficace e comprensivo del *thema* del principio di laicità nel quadro del sistema costituzionale. Il lavoro, tuttavia, piuttosto che limitarsi ad una definizione e ad un’analisi, sia pur problematica, del principio in parola, dei suoi diversi profili e dei molteplici rapporti ch’esso intrattiene con altri beni-valori costituzionalmente rilevanti, inserisce la trattazione nello scenario ampio delle dinamiche fondamentali del modello di democrazia liberale pluralista, di cui costituisce una delle cifre caratteristiche. Ciò, al fine di coglierne il senso profondo nel processo di integrazione politica della molteplicità delle diverse istanze sociali che innerva quel modello, rappresentandone la principale virtualità e parallelamente il suo stesso paradosso.

Ampio il respiro della trattazione che, senza trascurare minimamente le ricadute concrete del principio di laicità nell’ordinamento costituzionale, anzi analizzandole con attenzione, offre la possibilità di collocarle nello scenario ampio delle dinamiche della democrazia pluralista. Buona l’originalità dell’impianto e degli approdi cui perviene.

6. *Costituzionalismo societario e integrazione politica* (rivista “Diritto pubblico”, 2012). Serrata, quanto fundamentalmente critica, riflessione su una delle più interessanti correnti di pensiero della cultura giuridica (e non solo) contemporanea sulla costituzione e il costituzionalismo, che va sotto il nome di costituzionalismo societario e che, quantomeno in Europa, si deve essenzialmente alla elaborazione teorica di Gunther Teubner. Se ne colgono, sia l’ascendenza teorica, sia soprattutto la spinta innovativa nel senso, da un lato, della revisione dei paradigmi del costituzionalismo tradizionale e, dall’altro, della opposizione ad immaginate (e assai immaginarie) prospettazioni di costituzioni globali che trovano, da tempo, non pochi sostenitori anche fra i giuristi.

Il cuore dello studio è tuttavia rivolto ad evidenziare le molteplici aporie, se non le aperte contraddizioni, che caratterizzano quest’indirizzo di pensiero che, nell’immaginare la nascita di costituzioni civili, svincolate dal nesso con lo Stato-nazione e rappresentative di villaggi globali provvisti di dinamiche autoregolatrici proprie ed indipendenti, in linea con le pressioni universalizzanti e poliarchiche del fenomeno della globalizzazione, lascia insoddisfatta l’esigenza di ovviare a tendenze conflittuali e prevaricatrici che la logica della semplice autolimitazione non pare proprio in grado di arginare, in assenza di un potere coercitivo in grado di porre ed imporre limiti e soprattutto di una costituzione capace di agire sul tutto allo scopo di assicurare l’integrazione dei sistemi parziali. Ruolo questo che, non solo pragmaticamente, ma ancor di più idealmente, non sembra surrogabile dalla logica

reticolare delle costituzioni societarie parziali fondata sulla dinamica dell'interrelazione basata sull'autolimitazione.

L'analisi è di indubbio respiro, denota profondità di orizzonte e soprattutto offre strumenti d'analisi e prospettive di indagine che aprono squarci significativi sui nodi critici e gli sviluppi più interessanti del più recente dibattito sulla costituzione ed il costituzionalismo. Assai originale nella scelta tematica, nell'impostazione e negli esiti.

7. *Democrazia, pluralismo, laicità, Di alcune sfide del nuovo secolo (Editoriale scientifica, 2013).* Siamo in presenza di una raccolta di saggi in volume sui temi indicati nel titolo, da sempre al centro dell'analisi dell'A., in cui si coglie una forte tensione unitaria fra i singoli contributi che, piuttosto che come isolati approdi della sua riflessione, paiono atteggiarsi a parti di un itinerario di studio, meno immediatamente apprensibile in una lettura separata e non sincronica. A costituire una sorta di *fil rouge*, che fa da sfondo e lega fra loro i saggi, è in specie la macro-questione del rapporto tensivo (ed in sé altamente problematico) fra mutamento e stabilità, trasformazione ed identità, discontinuità e continuità del divenire giuridico. Nel primo saggio essa è vista alla luce della classica tematica costituzionalistica della rigidità della costituzione e del connesso potere di revisione; nel secondo, invece, assume le fattezze della lotta fra identità del gruppo sociale ed integrazione di identità ulteriori; nel terzo, infine, corre lungo l'asse della relazione fra relativismo e assolutismo assiologico. Vi si coglie la preoccupazione per vecchie e nuove forme di "ancoramento assiologico" del fenomeno giuridico finalizzate ad arginare, in vario modo, la dinamica evolutiva, di adattamento del sottosistema giuridico all'ambiente in cui esso opera: dai c.d. principi supremi, per la revisione costituzionale, ai diritti umani per il pluralismo, alle verità assolute per la laicità. È lungo questa direzione che si gioca il destino delle democrazie occidentali (non a caso il termine ricorre all'inizio di ognuno dei tre saggi: *Democrazia e Costituzione; Democrazia e pluralismo; Democrazia e laicità*) aggredite dalle sfide (in parte inedite) sferrate all'inizio di questo nuovo secolo (anche qui è significativo il sottotitolo della raccolta).

L'analisi è assai densa e il ricco scenario dottrinale di cui si avvale è chiamato in causa attraverso lo stile della diretta interlocuzione con i singoli autori e le loro tesi, in un orizzonte tematico che potenzialmente abbraccia, quanto a fondamenti, l'intera esperienza dello Stato costituzionale. Gli approdi sono spesso originali, lo sfondo teorico ed il panorama di letteratura assai ricchi ed articolati e lo stile è rigoroso.

8. *Il coup d'Etat come modalità di adattamento sistemico* (rivista "Costituzionalismo.it", 2014). Avvincente saggio sulla nozione sfuggente per il (e per lo più sfuggita al) giurista del "colpo di Stato". Lo studio ne richiama i vari tentativi definitivi operati in dottrina, anche al fine di fornire una cifra identificativa idonea a differenziare il fenomeno identificato dalla formula da altri con i quali è spesso promiscuamente evocato, se non proprio confuso – come, ad esempio, la rivoluzione. Il carattere endemico del *golpe* – sia o meno *interno* alla struttura statuale il soggetto promotore, necessariamente tale dovendo comunque essere l'apparato su cui far leva da parte di quest'ultimo – e l'assenza dell'afflato ideale e della mobilitazione delle coscienze che accompagna l'evento rivoluzionario, ne fanno un fatto a virtualità essenzialmente conservativa degli assetti preesistenti: non è il *novum* ma il *vetus ordo* che ha bisogno del colpo di stato per mantenersi, sia pure attraverso l'illegale mutamento della classe dirigente. Ciò che spinge ad abbracciare l'idea – che costituisce la tesi di fondo del lavoro – secondo cui il colpo di stato si atteggierebbe a fenomeno dell'adattamento intersistemico del sottosistema giuridico, economicamente indirizzato a

produrre quei mutamenti minimali, cioè a dire strettamente necessari a far sì che quest'ultimo possa rispondere alle sollecitazioni provenienti dal contesto-ambiente in cui è immerso. Se ne traggono, infine, alcune interessanti considerazioni sul rapporto efficienza-inefficienza dei processi decisionali e sulla dislocazione del potere negli stati democratici, atte a svelare, secondo quella che è una cifra caratteristica dell'analisi del candidato, i paradossi della debolezza della forza e della forza della debolezza dinanzi al rischio di involuzioni golpiste di quei sistemi.

Lavoro condotto con ampiezza di vedute e rigore argomentativo, nel solco di una prospettiva di indagine assolutamente originale ed assai convincente.

9. *L'interpretazione "morale" della Costituzione* ("rivista AIC", 2015). Studio sui percorsi seguiti in dottrina per affermare l'esigenza di una lettura "morale" del testo normativo ed in particolare di quello costituzionale e che possono, con buona approssimazione, ricondursi nell'alveo del c.d. neo-costituzionalismo. Centrale, in questa ricostruzione, il ruolo differenziale ed ontologicamente distinto dei principi rispetto alle regole nel sistema normativo, il quale, a giudizio dell'A., finisce per riproporre sotto diverse spoglie un itinerario di approccio al fenomeno giuridico che, lungi dal proporsi come terza via fra positivismo e giusnaturalismo, arriva in vario modo a riproporre il surrettizio recupero di una visione attualizzata di quest'ultimo. A pagarne il prezzo è innanzitutto il processo di differenziazione del sottosistema giuridico rispetto ad altri sottosistemi sociali (ivi compreso quello morale) che, attenuando, in questo caso, la dimensione di impermeabilità fra diritto e morale che esso reca con sé, si apre alla possibilità di interpretazioni moralmente orientate dei precetti (in specie) costituzionali, in cui si registra il pericolo di una sovrapposizione-aggiunta dei convincimenti morali dell'interprete a quelli già trasfusi nella proposizione normativa. L'incognita soggettivistica dell'operazione ermeneutica e la sovraesposizione nel sistema della funzione giurisdizionale che ne derivano conducono l'A. ad immaginare la *moral reading* costituzionale come un atteggiamento che, ad onta delle dichiarazioni di principio, può dimostrarsi una teoria tutt'altro che mite, spingendo il sottosistema giuridico verso una logica di feroce conflittualità fra visioni contrapposte non più adeguatamente mediata dal confronto e dall'assunzione di responsabilità del processo decisionale democratico della legislazione.

L'analisi è idealmente assai contrassegnata e netta nei risultati cui conduce; è svolta, come sempre, in modo originale e poco allineato, con rigore di argomentazione e ottima conoscenza del dibattito dottrinario, non solo costituzionalistico, non solo giuridico.

10. *Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici* (rivista "Federalismi.it", 2015). Il tema del "posto" dei doveri costituzionali, a lungo rimasto in ombra rispetto alla ben più attrattiva e geneticamente quasi costitutiva (per il costituzionalista) problematica dei diritti fondamentali, è al centro dell'analisi di questo saggio che si pone, in questo senso, nel solco di una rinnovata attenzione assicurata, negli ultimi anni, al tema dei doveri nel dibattito dottrinario, ma anche politico nostrano. Questo porsi *nel solco* – com'è del resto nella natura dell'A. – non è che apparente, svelando ben presto l'operazione di recupero di interesse messa in campo il suo indiscusso tratto di originalità. Richiamando gli approdi della concezione habermassiana della cooriginarietà di sfera pubblica e privata e, soprattutto, della elaborazione *funzionalista* dei diritti fondamentali operata da Niklas Luhmann, si propone una lettura dei doveri costituzionali, al

pari della giustapposta categoria dei diritti, affrancata da prospettive assiologicamente orientate. E come i diritti, a prescindere dal loro dato contenutistico, assolvono alla funzione di autoconservazione sistemica, preservando da spinte eccessivamente invadenti del potere politico, in una visione simmetricamente opposta i doveri costituzionali rispondono all'esigenza di garantire il sistema politico dalle invadenti irruzioni del potere privato, che l'esperienza delle democrazie contemporanee ha spesso sperimentato. Non una proiezione della dimensione solidaristica, né una raffigurazione concreta della *fraternité*, i doveri costituzionali si presentano come istituzioni sociali orientate ad assicurare i ruoli reciproci di individuo e potere pubblico.

Come si evince da quanto osservato, la trattazione presenta tratti di sicura originalità e coglie in modo interessante pregi prospettici delle elaborazioni funzional-strutturaliste che danno alla riflessione sfondo e spessore teorico in grado di offrire un respiro ampio all'analisi compiuta.

11. *Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica entro il paradigma funzionale dei doveri pubblici* (rivista "Diritto e Società", 2016). Idealmente legato alla prospettiva generale del precedente saggio, quello in questione concentra la sua attenzione sullo specifico (ma in realtà riassuntivo dell'intero complesso dei doveri costituzionali) dovere di "fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi" sancito nel primo comma dell'art. 54 della nostra Costituzione. In realtà il richiamato precetto costituzionale è semplicemente un punto di partenza per una riflessione che si svolge prevalentemente sul piano teorico-generale intorno al concetto stesso di *fedeltà* alla Costituzione (e alle leggi, cui pure quella può essere genericamente ricondotta). Ora, se essa è intesa *sic et simpliciter* come lealtà al nucleo di fini-valori che nella Costituzione sono iscritti e soprattutto se la stessa è identificata in una sorta di adesione interiore imposta al singolo, emerge evidentemente il problema della compatibilità con i principi di struttura tipici degli ordinamenti democratici e pluralisti e col principio della libertà di coscienza che le connota indelebilmente. D'altronde, ove essa si risolva nel mero ossequio-rispetto comportamentale finirebbe quasi del tutto assorbita nell'obbligo di osservanza della Costituzione. A superare l'apparente *cul-de-sac* della costruzione teorica soccorre quella visione funzionalizzata dei doveri e quella concezione sistemica degli stessi come "istituzione", elaborata nel precedente saggio, che fa della fedeltà un dovere fondato sulla *fiducia* quale fattore di coesione dell'ordinamento-struttura che, in sé, non può essere imposta, ma solo indotta attraverso una positivizzazione che finisce per avere funzione eminentemente persuasiva. L'adesione interiore non può che essere frutto dell'opzione del singolo e non di una scelta eteroimposta, i pubblici poteri potendo semmai operare perché quella adesione si produca e il *dovere* si trasformi in *volere*.

Il lavoro, avvalendosi della elaborazione teorica messa appunto in precedente occasione, offre una interessante ed originale, perché poco omologata, lettura del dovere di fedeltà alla Costituzione, con il consueto corredo di visione ampia e rigore argomentativo.

12. *La transizione estrema. Appunti sul fenomeno rivoluzionario come modalità di adattamento sistemico*" (rivista "Costituzionalismo.it", 2017). Studio che, assieme a quello di cui al punto 8, costituisce una sorta di dittico ideale sulle vicende che potremmo agglomerare sotto l'etichetta della transizione costituzionale ultimale: lì il colpo di stato, qui la rivoluzione. Di quest'ultima nozione, oggetto di attenzione per gli storici, i filosofi e i giuristi – i quali

ultimi l'hanno per lo più focalizzata sul problema della continuità/discontinuità degli ordinamenti giuridici – l'A. fornisce una ricognizione ampia che attinge alla riflessione storica e filosofico-politica, con bella capacità di sintesi di un dibattito complesso ed assai articolato sulle diverse dimensioni del fenomeno rivoluzionario. Ad essere riproposta, come già nello scritto sul colpo di stato, è una funzione sistemica della rivoluzione come strumento di adattamento estremo del sottosistema giuridico alle pressioni dell'ambiente col quale interagisce, distinguendosi tuttavia dal primo per la forte carica ideale (*pathos*) e per la spinta sovversiva che di regola l'accompagna, a differenza del carattere endemico-strutturale e conservativo del colpo di stato. In questa prospettiva, va riletto anche il rapporto democrazia-rivoluzione e la coppia oppositiva costituzione-rivoluzione.

Spicca, nell'analisi svolta, un'ottima confidenza ed una effettiva padronanza di una letteratura multidisciplinare che offre all'indagine teorico-generale il nutrimento della storia e della filosofia politica, collocando l'indagine del giurista e le categorie che esso tradizionalmente maneggia sullo sfondo, sia pur tratteggiato, di taluni dei principali filoni di riflessione del pensiero moderno e contemporaneo sull'istituzione politica.

13. *Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico*” (rivista “Federalismi.it”, 2019). Il tema delle leggi periodiche – figura, questa, che ha via via conquistato spazio nel nostro ordinamento – è qui affrontato dall'A. in una prospettiva teorica, ponendo il paradigma della legge “a cadenza prefissata” sullo sfondo della classica problematica degli autovincoli legislativi, trattandosi di leggi ordinarie che rinvergono il fondamento della loro apparizione “a tempo predeterminato” nella previsione di altra legge ordinaria. Della questione della vincolatività del legislatore futuro da parte dell'attuale viene fornita una sintetica ricostruzione, quantomeno nei suoi termini essenziali, ripercorrendo le originarie formulazioni della scuola di Vienna e, da noi, di Carlo Esposito per arrivare alle prospettazioni più recenti. La gravità delle conseguenze del riconoscimento del carattere prescrittivo dei limiti *ope legis* – sia dei vincoli negativi che di quelli positivi, come nel caso della legge periodica – non soltanto sul piano strutturale interno al sistema, ma soprattutto sul piano funzionale – da un verso, per l'immissione di elementi di attrito all'affermazione del principio di reversibilità delle scelte che, specie a livello legislativo, deve governare la dinamica riproduttiva degli ordinamenti democratico-pluralisti e, dall'altro, per l'effetto potenzialmente destrutturante che ne può discendere, tale da pregiudicare lo scopo di stabilizzazione delle aspettative che è proprio dell'ordinamento – spinge l'A. a tendenzialmente respingere la teorica dell'autobbligazione legislativa e con essa a negare cogenza al vincolo di periodicità, ove non collocato al (o coperto dal) livello costituzionale.

La trattazione coniuga efficacemente i problemi di ordine teorico, legati ai canoni strutturali del sistema della produzione normativa e alla prospettiva funzionale del sottosistema giuridico, con l'esperienza legislativa più recente. L'argomentazione è rigorosa e la prospettiva innovativa nel quadro delle dottrine scettiche sulle possibilità di auto-condizionamento legislativo.

14. *Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico* (rivista “Diritto pubblico”, 2019). Pur prendendo le mosse dal dibattito, quasi alluvionale, che ha accompagnato la nota ordinanza del 2018 sulla repressione penale dell'aiuto al suicidio (c.d. caso Cappato), il saggio si tiene alla larga da un'analisi modellata e quasi suggerita da quella storica decisione-rinvio (poi seguita come si sa dalla pronunzia di

incostituzionalità recata dalla sentenza n. 242 dell'anno successivo) per percorrere l'itinerario sulla qualificazione costituzionale del diritto a darsi morte o, per converso, del dovere a darsi vita. Prendendo le mosse dal quesito sulla titolarità ed appartenenza della vita e dalle opzioni ideali ch'esso reca con sé, l'A. perviene ad una decisa difesa del primo (*diritto* di vivere) ai danni del secondo (*dovere* di vivere), la quale discende da una complessiva rilettura del quadro costituzionale condotta alla luce del principio personalista che, illuminando anche l'accezione da dare alla nozione di dignità (del vivere), fa della signoria sul (proprio) corpo un principio cardinale. E questo, sia, com'è più evidente, laddove il corpo sia quello del malato, ma anche qualora il corpo sia quello del medico chiamato a collaborare all'intento suicidario, cui va riconosciuto il diritto di astenersi. Il lavoro si conclude con l'evidenziazione di talune aporie della legge n. 219 del 2017 in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Pur scegliendo decisamente una posizione chiara e definita, il saggio è attraversato, oltre che da rigore metodologico ed argomentativo, da un meritevole atteggiamento prudentiale, assai consapevole della complessità e crucialità del tema (e dei temi) e della forte polarizzazione del dibattito su di essi, contribuendo così ad elevare la discussione sul fine vita da scontro ideologico a riflessione matura, fondata sui profili presupposti che «dovrebbero precedere ogni tecnicismo giuridico, e che troppo spesso sono dati per scontati». Buona l'originalità della impostazione.

15. *Democrazia, populismo digitale e neo-intermediazione politica: i rischi del cittadino telematico* (rivista "Consulta-on line", 2020). Lucida, quanto assai sconcertante analisi dei processi di disintermediazione e reintermediazione politica, ai tempi del populismo diffuso e soprattutto della c.d. cittadinanza digitale, e dei loro riflessi sulla rappresentanza, sul ruolo dei partiti politici e sul rendimento complessivo delle democrazie pluraliste occidentali, sempre più assediate dalle pressioni efficientiste e decisioniste provenienti dal sottosistema economico-finanziario e dal vorticoso processo di ascesa e discesa dei bisogni sociali. In questo contesto, alla crisi dell'intermediazione politica tradizionale sembra accompagnarsi l'affermazione di una nuova forma di intermediazione fondata sulla comunicazione digitale, asimmetrica, personalizzata, profilata a seconda delle esigenze del momento, il cui esito è frantumare la comunità in miriadi di micro-gruppi o fazioni, prive oltre il proprio stretto recinto di autocoscienza collettiva, che supposto di aver conquistato una connessione diretta e una potestà decisionale che il mezzo telematico sembra in vario modo assicurare, finiscono per perdere il senso della propria appartenenza e identità intersoggettiva. La fase è ancora di transizione, ma le prospettive non sono, a giudizio dell'A., per nulla confortanti e confermano che oggi il maggior problema della rappresentanza politica è, prima ancora che nei limiti del rappresentante, nella condizione propria del rappresentato.

L'indagine è rigorosa, quanto preoccupata ed appassionata, e si connota nel dibattito sui rischi della democrazia digitale per originalità, lucidità e limpidezza dell'analisi.

Da quanto sin qui osservato, emerge la seguente valutazione complessiva:

- **Circa l'originalità, innovatività e rigore metodologico**, la produzione scientifica è sicuramente di alto livello, il metodo di indagine seguito unisce rigore di analisi del dato giuridico, padronanza argomentativa e lettura ampia del dato medesimo nel quadro di riflessione costantemente alimentata dal solido ancoraggio teorico-generale e da un apporto

multidisciplinare assai pronunciato e assolutamente consapevole. L'originalità dell'impostazione dei problemi e l'innovatività degli esiti costituiscono una sorta di cifra caratteristica dell'intera produzione del candidato.

- **Circa la congruenza** della produzione scientifica del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari, si esprime un giudizio di piena coerenza. I temi affrontati nei singoli lavori attraversano l'intero perimetro del SSD IUS 0/9, Istituzioni di diritto pubblico, riguardando: democrazia, libertà, diritti e doveri pubblici, costituzione, la dimensione del pluralismo e quella della laicità, i processi di trasformazione costituzionale e di rinnovazione del diritto oggettivo.
- **Circa il valore scientifico della sede editoriale** delle pubblicazioni presentate dal candidato e la **loro diffusione** all'interno della comunità scientifica, si osserva che i quattro lavori monografici sono pubblicati da case editrici di sicuro rilievo nazionale ed ampiamente riconosciute nella comunità scientifica ed accademica (CEDAM, Giappichelli, Carocci e Mucchi). Nel caso della prima monografia su "La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano", a questo si aggiunge l'inserimento in un'autorevole collana (quella dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università "La Sapienza" di Roma). Analogo discorso può farsi per il volume che raccoglie i saggi "*Democrazia, pluralismo, laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo*", il quale è pubblicato da Editoriale Scientifica. Di indiscusso valore è la sede editoriale della voce "*Laicità (dir.cost.)*", pubblicata nella Enciclopedia giuridica Treccani. Per quanto riguarda, poi, i restanti lavori sono tutti pubblicati in rivista di classe A dell'Area 12 (*Diritto pubblico, Costituzionalismo.it, Federalismi.it, Diritto e società, e Rivista AIC*), tranne quello intitolato *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione politica"*, pubblicato in rivista scientifica della medesima Area (*Consulta on-line*). Insomma, il valore scientifico della sede editoriale dei lavori presentati è di ottimo livello.
- **Circa la continuità temporale** della produzione scientifica presentata, si osserva che essa denota sia la produzione "maggiore" (i lavori monografici sono stati pubblicati, rispettivamente, nel 1992, nel 1999, nel 2011 e nel 2018), che quella "minore", la quale, in buona misura e con andamento costante, copre un arco temporale che va dal 2012 al 2020. Ch'essa rifletta la costanza e continuità della complessiva produzione scientifica del candidato è testimoniato largamente dal *curriculum* dello stesso.
- Circa, infine, il **grado di aggiornamento** rispetto alla ricerca nello specifico settore scientifico - disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura di valutazione comparativa, si può agevolmente riconoscere che tutte le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano un alto livello di aggiornamento per la costante attenzione all'attualità del dibattito e all'evoluzione della prassi nella trattazione dei temi prescelti e non di rado nella stessa scelta dei temi da trattare, dalla "retorica dei diritti", ai temi di bioetica ("*Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico*"), per arrivare infine alla problematica dei vincoli al processo normo-riproduttivo ("*Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico*").

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL PROF. GIULIO SALERNO

In relazione agli elementi singoli di valutazione:

- Circa **l'attività didattica svolta a livello universitario**, il Prof. Rimoli, a partire dall'a.a. 1996/1997 (cioè da quando ha vinto il concorso nazionale a professore associato) e sino alla

data attuale, ha avuto la titolarità degli insegnamenti - ovvero ha tenuto per affidamento o in convenzione gli insegnamenti - dei corsi di *Istituzioni di diritto pubblico*, *Diritto costituzionale*, *Diritto costituzionale comparato*, *Teoria dei sistemi giuridici*, *Dottrina dello Stato*, e *Teoria generale del Diritto*, presso le Università di Camerino, Teramo e RomaTre. Si tratta dunque di una corposa e costante attività didattica relativa ad una pluralità di insegnamenti in materie pubblicistiche, e relativi sia a profili complessivi di diritto positivo nazionale e comparato, che ai versanti della teoria generale e dei principi dommatici del diritto pubblico.

- Circa **i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri**, il Prof. Rimoli è stato, tra l'altro, Direttore di Istituto e di Dipartimento universitario, oltre che componente del Senato accademico e di due collegi di dottorato di ricerca e della Commissione degli esami finali di un dottorato di ricerca, così dimostrando ricca e ampia esperienza nell'ambito in questione, ivi compreso l'esercizio di funzioni direttive nell'organizzazione universitaria per un cospicuo arco temporale.
- Circa **la fruizione di assegni, contratti e borse di studio**, non risultano elementi in tal senso dal curriculum del candidato Prof. Rimoli.
- In relazione **all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca**, il Prof. Rimoli è stato Coordinatore scientifico nazionale di un Progetto PRIN (nel 2005) e Coordinatore scientifico di una ricerca di eccellenza presso l'Università di Teramo (2011-2014). Ha dunque dimostrato significativa esperienza di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale.
- Circa **il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale**, il Prof. Rimoli è stato responsabile scientifico della Rivista AIC dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, e, tra l'altro, organizzatore di alcuni convegni e seminari presso l'Università di Teramo e la Fondazione Basso, così dimostrando rilevante esperienza anche in questo ambito.

In relazione alla valutazione dei titoli didattici del *curriculum* e dei lavori scientifici:

In particolare, iniziando dalla valutazione delle monografie, risulta quanto segue:

1) nella prima monografia del 1992 su "*La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*" spiccano l'assai originale inquadramento della riflessione che è svolta dal Prof. Rimoli a partire dall'attenta considerazione delle problematiche di ordine filosofico ed estetico, e la particolare innovatività nella trattazione relativa all'intervento dello Stato nel settore artistico, trattazione che appare particolarmente rilevante dal punto di vista scientifico sia per le acute riflessioni critiche in ordine alle soluzioni concretamente apprestate in sede legislativa, sia per le proposte di carattere innovativo che sono opportunamente formulate, sia, infine, per l'estremo rigore metodologico nell'analisi dei molteplici limiti costituzionali che circoscrivono la libertà in questione.

2) Nella seconda monografia del 1999 su "*Pluralismo e valori costituzionali*", sono particolarmente rilevanti l'originalità e l'innovativa della modalità di indagine che è svolta dal Prof. Rimoli cogliendo con significativa consapevolezza l'arduo intreccio dei rapporti tra la democrazia pluralista e l'interpretazione per valori, affrontando questa tematica non soltanto con piena conoscenza degli articolati percorsi battuti dalla dottrina italiana e soprattutto straniera, ma anche collocandola all'interno di una ricostruzione assai pregevole delle più recenti problematiche relativi ai profili della legittimazione e dell'attribuzione della "sovranità reale", e dunque senza sfuggire dalla realtà del diritto costituzionale, ed

attribuendo opportunamente alla funzione interpretativa del giurista un ruolo decisivo, allo stesso tempo maiuetico e ricostruttivo.

3) Nella terza monografia del 2011 su *“L’idea di Costituzione”*, la trattazione appare significativamente originale per l’applicazione di un metodo di analisi caratterizzato da una corretta impostazione interdisciplinare, così come assai risulta particolarmente innovativa la ricostruzione adottata dal Prof. Rimoli circa la distinzione tra la costituzione formale – considerata come elemento di collegamento tra “l’ordinamento struttura” e il “sotto-sistema giuridico differenziato” – e la costituzione materiale, che è intesa quale “luogo di osmosi” tra il sotto-sistema giuridico e l’ambiente, ossia il contesto fattuale, nel quale ciascuna comunità si trova a vivere ed operare nella mutevole contingenza. In tal modo ritrovando, secondo un’impostazione particolarmente interessante, la funzione essenziale della costituzione stessa nella capacità di assicurare stabilità nel mutamento, e mutamento nella stabilità.

4) Nella quarta monografia del 2018 su *“La retorica dei diritti”*, il Prof. Rimoli affronta in modo davvero originale rispetto all’attuale panorama dottrinale la questione della debolezza dei diritti costituzionali in conseguenza proprio dell’“uso demagogico e strumentale” che scaturisce dalle politiche di “illimitata estensione dei diritti desiderati”. In questa ottica sono affrontate con rigore metodologico particolarmente apprezzabile le principali questioni derivanti dal diffondersi della retorica dei diritti, che è criticata non soltanto dal punto di vista teoretico, ma anche in connessione alle conseguenze di ordine concreto ed effettuale, con l’intento complessivo, anch’esso originale, di smascherarne il più intimo ruolo di strumento di legittimazione delle diseguaglianze, piuttosto che il superamento di queste ultime.

Circa la valutazione delle altre pubblicazioni, si segnala quanto segue.

5) La voce *“Laicità (diritto costituzionale)”* (pubblicato nel 1995 nell’Enciclopedia giuridica Treccani) spicca quale eccellente contributo scientifico che è ormai diffusamente considerata, rispetto a questo tema così cruciale nell’evoluzione dello Stato liberal-democratico contemporaneo, come uno dei punti di riferimento essenziali nella dottrina nazionale, sia per la profondità di pensiero che per le pregevoli originalità e innovatività delle prospettive dommatiche enunciate con assai rilevante rigore metodologico.

6) *“Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e Sciulli”* (pubblicato nel 2012 nella rivista “Diritto pubblico”) è un denso saggio in cui il Prof. Rimoli affronta una tematica di particolare originalità nel panorama dottrinale, ossia il costituzionalismo societario, che, a partire dalla teoria dei sistemi, tenta di definire un modello di costituzione svincolato dal paradigma dello Stato-nazione, e adeguato alle esigenze della globalizzazione e di una società strutturalmente poliarchica. Il Prof. Rimoli affronta l’analisi con estremo rigore metodologico, mettendo correttamente in luce non solo gli elementi strutturali del modello, ma anche i profili problematici, e concludendo opportunamente circa l’insostituibilità della costituzione politica, soprattutto al fine di assicurare le garanzie necessarie nei confronti delle prevaricazioni e delle derive tecnocratiche.

7) Nella raccolta di saggi *“Democrazia, pluralismo, laicità”* (pubblicata nel 2013), sono compresi nove scritti (ulteriori rispetto a quelli qui presentati dal candidato, e già pubblicati dal 2005 al 2011 in riviste, opere collettanee e studi in onore) – che, nella varietà di argomenti affrontati, confermano la particolare originalità della produzione scientifica del

Prof. Rimoli, produzione che, come dimostra questa raccolta di saggi, è il frutto di attenti ed approfonditi studi che hanno consentito di acquisire rilevanti competenze nei molteplici campi della teoria generale del diritto, della filosofia giuridica, della storia del diritto e del diritto pubblico positivo.

8) *“Il coup d’État come modalità di adattamento sistemico: qualche considerazione su una forma peculiare di transizione costituzionale”* (pubblicato nel 2014 nella rivista “Costituzionalismo.it”) è un denso saggio di cui occorre rimarcare la peculiarità dell’argomento prescelto dal Prof. Rimoli e trattato con estrema attenzione metodologica, e considerato, in senso assai originale, come una specifica modalità di adeguamento - distinta dalla rivoluzione ed utilizzata soprattutto nelle fasi di crisi economica e di instabilità politica – “dell’ordinamento-struttura al sottosistema giuridico entro cui esso opera, e del sottosistema giuridico all’ambiente entro cui questo interagisce con gli altri sottosistemi sociali”. In particolare, sono assai interessanti le riflessioni relative alle specifiche implicazioni del *coup d’État* nell’ambito dei sistemi democratici, in specie facendo opportuno riferimento, come dimostrato anche dalle prassi più recenti, all’emergere di strutture decisionali tecnocratiche.

9) *“L’interpretazione “morale” della Costituzione: brevi considerazioni critiche”* (pubblicato nel 2015 nella “Rivista AIC”), è un saggio in cui il Prof. Rimoli considera nel loro complesso quelle diffuse interpretazioni costituzionali che, rispetto al modello positivistico e normativo, preferiscono una lettura sostanzialmente “neo-giusnaturalistica”, particolarmente attenta ai valori e all’etica post-cognitivistica. Rispetto a tali correnti ermeneutiche e ricostruttive, la presente trattazione rivolge critiche serrate e di particolare pregio scientifico.

10) *“Appunto per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici”* (pubblicato nel 2015 nella rivista “Federalismi.it”), è un denso saggio in cui il Prof. Rimoli, in modo davvero assai originale e innovativo, e a partire da un’attenta ricostruzione dell’evoluzione del pensiero giuridico e filosofico relativo ai doveri pubblici, con particolare riferimento alla lettura Luhmann sostiene l’applicazione e l’estensione della prospettiva funzionalista dei diritti fondamentali (quali strumenti di garanzia della differenziazione sociale) anche ai doveri pubblici, che sarebbero parimenti necessari per il mantenimento e il consolidamento della differenziazione sociale.

11) *“Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica entro il paradigma funzionale dei doveri pubblici”* (pubblicato nel 2016 nella rivista “Diritto e Società”), è un saggio ricco ed articolato, in cui il Prof. Rimoli, riprendendo la tesi della dimensione funzionale della categoria dei doveri pubblici nel sotto-sistema giuridico, analizza con assai rilevante rigore metodologico il dovere di fedeltà, considerandolo, in senso innovativo ed originale, quale sintesi di tutti gli altri doveri pubblici in quanto rivolto a svolgere un ruolo sistemico ai fini della coesione di tipo comunitario ai fini della effettiva stabilizzazione del regime politico.

12) *“La transizione estrema. Appunti sul fenomeno rivoluzionario come modalità di adattamento sistemico”* (pubblicato nel 2017 nella rivista “Costituzionalismo.it”), è un corposo saggio in cui il Prof. Rimoli, inquadrando il fenomeno rivoluzionario alla luce dell’interpretazione del fenomeno giuridico nell’ambito della teoria dei sistemi, analizza il processo in questione in modo particolarmente originale ed innovativo, considerandolo non soltanto dal punto di vista storico-culturale, ma anche una specifica modalità adattativa del sotto-sistema giuridico rispetto alle fasi di cruciale trasformazione sociale.

13) “*Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico*” (pubblicato nel 2019 nella rivista “Federalismi.it”) è un denso saggio in cui il Prof. Rimoli, affrontando con apprezzabile rigore metodologico il tema delle leggi annuali che pongono vincoli al legislatore futuro, rileva con interessanti e pregevoli considerazioni che rispetto al requisito necessario per assicurare effettività a tali vincoli, ossia la presenza di un plausibile fondamento costituzionale, sussistono problematiche di non poco conto che si riflettono, in ultima analisi, sul principio di rigidità costituzionale.

14) “*Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico*” (pubblicato nel 2019 nella rivista “Diritto pubblico”), è un saggio assai ben articolato in cui il Prof. Rimoli, prendendo spunto da una ordinanza della Corte costituzionale in tema di “fine-vita”, affronta con rilevante originalità, anche utilizzando un’interessante prospettiva interdisciplinare e metagiuridica, le principali problematiche attinenti all’analisi della compatibilità delle scelte adottate a tal proposito dal legislatore rispetto ai presupposti liberal-democratici cui si ispira la nostra Costituzione.

15) “*Democrazia, populismo digitale e neo-intermediazione politica: i rischi del cittadino telematico*” (pubblicato nel 2020 nella rivista “Consulta-on line”), è un interessante saggio in cui il Prof. Rimoli affronta il tema della democrazia politica telematica, questione di particolare attualità che è analizzata in relazione ai rischi del “populismo digitale”, dimostrando doti significativamente apprezzabili di originalità ed innovatività nell’approccio ricognitivo, valutativo e prospettico.

Nel complesso, l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico delle pubblicazioni presentate dal Prof. Rimoli, e che sono costituite da quattro monografie, una raccolta di scritti, una voce enciclopedica, e nove articoli o saggi pubblicati su riviste, risultano particolarmente apprezzabili, molto consistenti, e di peculiare rilievo nel panorama scientifico del diritto pubblico nazionale, tenuto conto anche della varietà, della peculiarità e della significatività dei temi trattati.

- **Circa la congruenza** dell’attività del Prof. Rimoli, con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari, dai titoli didattici del *curriculum* e dai suoi lavori scientifici risulta una congruenza piena e costante nel tempo. L’attività didattica, infatti, ha avuto ad oggetto dal 1996 insegnamenti del tutto congruenti con il ssd per cui è bandita la presente valutazione comparativa (Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto costituzionale comparato, Teoria dei sistemi giuridici, Dottrina dello Stato, e Teoria generale del Diritto). Tutte le pubblicazioni presentate, poi, riguardano molteplici e differenziate tematiche di particolare rilevanza per il diritto pubblico e che sono tutte strettamente attinenti al ssd IUS 0/9, Istituzioni di diritto pubblico, trattandosi di pubblicazioni che concernono le libertà e i diritti, la costituzione, i principi del pluralismo e della laicità, l’integrazione politica, le transizioni costituzionali, l’interpretazione del diritto, i doveri pubblici, l’auto-vincolo legislativo, e, da ultimo, la cosiddetta democrazia digitalizzata.
- **Circa il valore scientifico della sede editoriale** delle pubblicazioni presentate dal Prof. Rimoli, e la **loro diffusione** all’interno della comunità scientifica, le quattro monografie (“*La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano*”, “*Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica*”, “*L’idea di costituzione. Una storia critica*”, e “*Sulla retorica dei diritti*”) sono state pubblicate da case editrici di rilievo nazionale ampiamente e

notoriamente diffuse all'interno della comunità scientifica (rispettivamente pubblicate da CEDAM, Giappichelli, Carocci, e Mucchi), così come è avvenuto per la raccolta di saggi *“Democrazia, pluralismo, laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo”* (pubblicata da Editoriale Scientifica); pari giudizio deve essere espresso per la voce *“Laicità (dir.cost.)”* che è stata pubblicata nella Enciclopedia Treccani; vi sono poi novi articoli, saggi e contributi, di cui otto sono stati pubblicati in Riviste inserite nella Classe A dell'Area 12 (*Diritto pubblico, Costituzionalismo.it, Federalismi.it, Diritto e società, e Rivista AIC*), e uno, il più recente, è stato pubblicato in una rivista scientifica dell'Area 12 (*Consulta on-line*).

- **Circa la continuità temporale** della produzione scientifica, i lavori scientifici presentati dal Prof. Rimoli dimostrano piena continuità temporale, sia sul versante delle monografie che risultano scadenzate in modo omogeneo e presenti anche nei tempi più recenti (rispettivamente del 1992, 1999, 2011 e 2018), sia sul versante degli articoli, saggi e contributi che, fatta eccezione per il contributo del 1995, coprono in modo apprezzabilmente coerente il periodo temporale dal 2012 al 2020 (1995, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, e 2020). Dal curriculum emerge poi che la restante produzione scientifica del candidato è stata sempre apprezzabilmente costante nel tempo, a partire dall'entrata nei ruoli universitari.
- Circa il **grado di aggiornamento** rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico - disciplinare per il quale è stata bandita la presente valutazione comparativa, tutte le pubblicazioni presentate dal candidato, Prof. Rimoli, dimostrano un rilevante e permanente aggiornamento, che è riscontrabile sia nei lavori a carattere più strettamente dommatico, a partire dalle quattro monografie dedicate ad ampie tematiche che sono state analizzate con attenta disamina rispetto alle problematiche più attuali (si vedano, in particolare, la prima monografia sulla libertà dell'arte, così come il più recente studio monografico sulla “retorica dei diritti”), sino agli altri contributi presentati, ove si sono affrontate, anche con attento riferimento al più generale inquadramento ricostruttivo dei principi del nostro ordinamento costituzionale, questioni più strettamente concernenti a problematiche di diritto positivo di stringente attualità, come, ad esempio, nel saggio *“Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico”*, o anche nel contributo *“Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico”*.

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL PROF. FABRIZIO POLITI

In base alla documentazione presentata si esprime la seguente valutazione:

- Quanto all'**attività didattica svolta a livello universitario**, il candidato ha svolto una ricca attività didattica, a partire dall'anno accademico 1996/1997 (dapprima quale professore associato e poi come professore ordinario), in diverse Università (Camerino, Teramo e Roma Tre) ricoprendo la titolarità di diversi insegnamenti: *Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto costituzionale comparato, Teoria dei sistemi giuridici, Dottrina dello Stato e Teoria generale del Diritto*. Emerge lo svolgimento un'intensa e molteplice attività di insegnamento, caratterizzata da continuità nel tempo con riferimento ad insegnamenti centrali nella formazione del giurista e che testimonia padronanza e passione nell'insegnamento.
- Quanto ai **servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri**, il candidato ha ricoperto, in diversi Atenei, incarichi di assoluto prestigio e di grande

responsabilità, avendo ricoperto (in alcuni casi anche per più mandati) i ruoli di Direttore di Istituto, Direttore di Dipartimento, Presidente di Commissione elettorale centrale, di membro del Senato accademico, Delegato del rettore, membro di collegi di dottorato di ricerca e di commissione per gli esami finali di dottorato di ricerca. La continuità e l'ampiezza temporale nello svolgimento di tali incarichi fanno emergere il profilo di un docente fortemente impegnato nell'istituzione universitaria ed oggi depositario di significativa esperienza anche in incarichi direttivi.

- Quanto alla **fruizione di assegni, contratti e borse di studio**, dal curriculum del candidato non risultano esperienze in proposito.
- Quanto all'**organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca**, il candidato: a) nel 2005 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore scientifico nazionale di un Progetto PRIN; b) è stato Coordinatore scientifico di una ricerca di eccellenza presso l'Università di Teramo nel periodo compreso fra il 2011 e il 2014; c) è stato componente di Unità di ricerca in molteplici PRIN negli anni compresi fra il 2007 ed il 2017. Emerge, quindi, il profilo di uno studioso in possesso di significative esperienze in materia di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, sia sul piano locale che su quello nazionale.
- Quanto al **coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale**, il candidato: a) dal 2012 al 2015 è stato componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (che è la principale associazione degli studiosi di diritto costituzionale in Italia); b) ha organizzato, coordinato e diretto convegni e seminari presso l'Università di Teramo e la Fondazione Basso. Anche da questo punto di vista emerge un profilo di candidato in possesso significative esperienze maturate e rinnovate nel tempo.

Valutazione pubblicazioni

- La produzione scientifica, presentata dal Prof. Francesco Rimoli per la presente procedura comprende quattro lavori monografici (-1) "*La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*", Cedam, 1992; 2) "*Pluralismo e valori costituzionali*", Giappichelli 1999; 3) "*L'idea di Costituzione*", Carocci 2011; 4) "*Sulla retorica dei diritti*", Mucchi 2018), una raccolta di saggi ("*Democrazia, pluralismo, laicità*", Edit. Scientifica, 2013), una voce enciclopedica ("*Laicità (diritto costituzionale)*", Enciclopedia giuridica Treccani, 1995), e nove contributi in rivista (apparsi fra il 2012 e il 2020).

Dall'esame dei singoli prodotti scientifici presentati del candidato emergono le seguenti valutazioni.

1. *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano* (CEDAM, 1992). Costituisce uno studio monografico assolutamente innovativo perché affronta un tema, fino ad allora, poco approfondito dalla letteratura costituzionalistica e che ha aperto un denso orizzonte di riflessioni. Il lavoro prende le mosse da una articolata e profonda indagine del concetto di "arte" nel pensiero giuridico e speculativo (ripercorrendo il percorso storico del concetto di manifestazione estetica), indagine funzionale ad affrontare le questioni emergenti dallo studio dei profili giuridico-costituzionali della libertà dell'arte. L'autore si interroga dunque sul significato della previsione costituzionale contenuta nell'art. 33 Cost., sulla collocazione di tale libertà nel contesto dell'intera Costituzione e, nello specifico, sui rapporti della libertà dell'arte con la libertà di insegnamento e con la tutela – costituzionalmente riconosciuta - del patrimonio culturale. Per l'autore, l'indeterminatezza della qualificazione dell'espressione artistica può essere, volta per volta, colmata attraverso un processo di integrazione

ermeneutica assegnato ad una pluralità di operatori, che agiscono sia sul piano giuridico che su quello estetico, e questa constatazione amplia la dimensione problematica del rapporto fra libertà dell'arte e libertà di manifestazione del pensiero (rapporto che l'autore affronta nella parte terza del volume e di cui individua la soluzione nel riconoscimento dell'indipendenza della libertà dell'arte dalla libertà di manifestazione del pensiero con la conseguenziale affermazione della inapplicabilità alla prima dei limiti costituzionalmente previsti per la seconda). Il lavoro delinea già la figura di uno studioso particolarmente attento alla dimensione culturale dei fenomeni giuridici, che dimostra padronanza dei temi trattati e capace di originali riflessioni.

2. *Pluralismo e valori costituzionali* (Giappichelli, 1999). Il lavoro affronta le questioni che ruotano attorno alla nozione di “valore costituzionale”, nozione che tanta attenzione ha ricevuto in particolare dalla dottrina tedesca e da parte di quella italiana soprattutto negli ultimi due decenni del secolo scorso. La monografia si caratterizza per l'impegno scientifico indirizzato ad una approfondita rilettura dei paradigmi del costituzionalismo. L'autore opta dichiaratamente per un approccio non cognitivista del diritto quale unica strada per i contemporanei ordinamenti democratici e pluralistici per garantire una “funzione di inclusione”, ma al tempo stesso sottolinea il “dilemma” che si genera inevitabilmente dall'affermazione di un sistema costituzionale di valori che, quantunque inclusivo e volto a riconoscere una pluralità di istanze, è chiamato a contrapporsi a quelle “istanze di dissoluzione”, fondate su visioni totalizzanti.

La monografia analizza la portata delle concezioni elitarie della democrazia ivi comprese quelle di stampo tecnocratico cui l'autore contrappone la visione di una democrazia “aperta” al pluralismo (politico e sociale), visione basata sulla teoria sistemica di Luhmann e sulla logica discorsiva di Habermas, ed in cui la protezione della democrazia risiede nella capacità del “circuito dialogico” (sia politico che sociale) di pervenire a momenti e forme di intesa. In questa prospettiva, ricca di implicazioni, la Costituzione viene a svolgere la funzione di “presidio del mutamento” e di garanzia della molteplicità dei valori e le corti costituzionali si pongono quali componenti del più ampio e generale processo di integrazione democratica. Il lavoro si caratterizza per la ricchezza e profondità della riflessione, per il significativo sforzo ricostruttivo di un dibattito dottrinale ampio e complesso, e l'autore dimostra piena padronanza e spiccata originalità nel trattare l'argomento centrale per il diritto costituzionale relativo al fondamento delle democrazie pluraliste.

3. *L'idea di Costituzione* (Carocci, 2011). La monografia si pone quale riflessione sul concetto di Costituzione, riflessione sviluppata in una prospettiva diacronica ed in particolare mediante una rilettura del percorso storico dell'idea di “costituzione” (a partire dall'antica Grecia fino alla contemporaneità). L'autore sottolinea le ambiguità, anche valoriali, che accompagnano nel tempo la nozione di costituzione soprattutto con riferimento alle dottrine che assegnano alla Costituzione il ruolo di predefinita “tavola dei valori”. Per l'autore nelle democrazie pluraliste, la costituzione è chiamata ad assicurare la coesistenza ed in confronto fra le diverse istanze (in una parola ad assicurare la coesistenza del pluralismo). L'autore si sofferma sulla dimensione del rapporto costituzione-tempo e dunque sulla relazione stabilità-mutamento. In questa prospettiva specifico approfondimento trovano temi classici del diritto costituzionale quali quello sul significato della rigidità della costituzione e sui limiti della revisione costituzionale. Anche in questa monografia l'autore ribadisce la sua

personale – ed originale - lettura del modello della teoria sistemica in ragione del quale ogni modifica dell'assetto costituzionale deve essere letta in termini di continuità/discontinuità del sottosistema giuridico di cui l'ordinamento-struttura è espressione. Nella monografia l'autore dimostra non solo piena padronanza dei temi e delle dottrine trattate, ma anche grande capacità di sintesi del plurimillenario percorso storico-giuridico dell'idea di costituzione.

4. *Sulla retorica dei diritti* (Mucchi, 2018). In questo ampio ed originale saggio l'autore si pone esplicitamente in polemica con diversi orientamenti della contemporanea riflessione dottrinale in tema di diritti i quali orientamenti, secondo l'autore, si caratterizzano per un uso retorico del tema dei diritti venendo così a costituire anche una base culturale per demagogiche pulsioni populistiche ed in contrasto con i valori di fondo del costituzionalismo moderno. L'autore affronta il problema del "costo" dei diritti e quello della "capacità di tenuta" del sistema di fronte alla limitatezza delle risorse disponibili. L'autore critica anche gli orientamenti che mirano ad una sostanziale "giurisdizionalizzazione" del tema dei diritti (con riguardo al ruolo sia delle Corti sovranazionali che di quelle nazionali), che sottovalutano i rischi della produzione di esiti controproducenti. In questa monografia l'autore esplicitamente si contrappone, con ricchezza di argomentazioni, alle prevalenti tendenze del dibattito dottrinale in tema di diritti evidenziandone limiti e contraddizioni.
5. Voce *Laicità (dir. cost.)* (Enciclopedia giuridica Treccani, 1997). In questa voce enciclopedica, l'autore compie una ricca ed originale ricostruzione delle riflessioni dottrinali sul principio di laicità e si sofferma in particolare sul significato di tale principio nel quadro costituzionale italiano. Il lavoro prende le mosse da una problematica analisi del principio di laicità, di cui vengono esplicitati i diversi profili ed i numerosi rapporti con altri valori costituzionalmente rilevanti. Al termine della propria analisi, l'autore colloca, con dovizia e ricchezza di argomentazioni, il principio di laicità nel più ampio orizzonte delle dinamiche della democrazia pluralista, individuandone il senso profondo nel processo di integrazione politica della molteplicità delle diverse istanze sociali.
6. *Costituzionalismo societario e integrazione politica* (articolo in rivista "Diritto pubblico", 2012). Il saggio costituisce un'originale ed approfondita riflessione critica sul pensiero (il c.d. costituzionalismo societario) di Gunther Teubner, di cui l'autore evidenzia le aporie e le contraddizioni, sottolineando come l'esigenza di integrazione politica non possa essere soddisfatta solo da semplici "autolimitazioni", ma si riveli necessario un "potere coercitivo" capace di imporre limiti e fondato su una costituzione capace di assicurare l'integrazione dei sistemi parziali. Il lavoro costituisce dunque una forte critica alla logica reticolare delle costituzioni societarie parziali, logica fondata sulla interrelazione tra – e dunque sulla autolimitazione di - tali costituzioni societarie parziali basata sull'autolimitazione. Questo lavoro, originale nell'impostazione e nelle conclusioni, conferma la profondità della riflessione teorica dell'autore il quale viene così a collocarsi al centro del contemporaneo dibattito sul significato del costituzionalismo.
7. *Democrazia, pluralismo, laicità, Di alcune sfide del nuovo secolo* (Editoriale scientifica, 2013). Il volume raccoglie densi saggi in tema di laicità, pluralismo e democrazia, temi che

hanno accompagnato negli anni la riflessione dell'autore e caratterizzati da una trama unitaria di base che collega ed unisce i vari contributi quali parti di un unico ed originale itinerario di studio caratterizzato dalla riflessione sui rapporti fra stabilità e mutamenti e fra continuità e discontinuità del divenire giuridico. E così i temi della rigidità della costituzione, del potere di revisione costituzionale, dell'integrazione fra diverse identità e della relazione fra relativismo e assolutismo assiologico trovano autonomi - e sempre originali - approfondimenti ma legati da una riflessione teorica di fondo volta ad interrogarsi sulle forme di "ancoramento assiologico" del fenomeno giuridico e sulle dinamiche evolutive del sottosistema giuridico. In questa prospettiva l'esame dei principi supremi quali limiti alla revisione costituzionale, la tutela dei diritti umani per il pluralismo e le verità assolute per la laicità vengono a fornire banchi di prova decisivi per il destino delle democrazie occidentali. Anche in questi saggi l'autore ricostruisce, con grande padronanza dei temi trattati e rigorosa argomentazione, il ricco scenario dottrinale in materia, e si confronta criticamente con le diverse tesi dottrinali. Emerge una originale ed importante riflessione sull'intera esperienza dello Stato costituzionale.

8. *Il coup d'Etat come modalità di adattamento sistemico* (articolo in rivista "Costituzionalismo.it", 2014). Si tratta di un originale lavoro, svolto con rigore argomentativo e grande profondità speculativa, che mira ad approfondire la nozione di "colpo di Stato". Lo studio prende le mosse dalle riflessioni già registrate in dottrina e l'autore sottolinea l'importanza di differenziare tale fenomeno da altri (quale la rivoluzione) con i quali a volte risulta confuso. Il carattere endemico del *golpe* e l'assenza di spinte ideali collocano, secondo l'autore, il coup d'état fra le esperienze "conservative" degli assetti preesistenti, sicché il colpo di stato si pone quale fenomeno dell'adattamento intersistemico del sottosistema giuridico. Il lavoro si colloca in primissimo piano nel panorama dottrinale in materia

9. *L'interpretazione "morale" della Costituzione* (articolo in "Rivista AIC", 2015). Il saggio prende le mosse da un'approfondita e ricca analisi delle riflessioni dottrinali (in genere raccolte sotto la definizione di "neo-costituzionalismo") che spingono verso una lettura "morale" della costituzione. L'autore evidenzia, con originalità e rigore argomentativo, come in tali riflessioni dottrinali la distinzione fra "principi" e "regole" sia funzionale a giustificare un approccio al fenomeno giuridico che si propone esplicitamente come terza via fra positivismo e giusnaturalismo, ma che di fatto ripropone un dissimulato recupero della visione giusnaturalista. Nell'impostazione teorica dell'autore, questo fenomeno determina implicazioni per il sottosistema giuridico in ragione della apertura ad interpretazioni moralmente orientate dei precetti costituzionali, con l'inevitabile pericolo di una sovrapposizione delle opinioni morali dell'interprete al contenuto della proposizione normativa. L'insopprimibile soggettivismo dell'operazione ermeneutica e la conseguente sovraesposizione nel sistema della funzione giurisdizionale fanno sì, secondo l'autore, che l'interpretazione "morale" della costituzione finisca per svolgere un ruolo tutt'altro che "mite", giacché spinge il sottosistema giuridico verso una logica di contrapposizione (e dunque di conflittualità) fra visioni irriducibilmente antitetiche e con lo smarrimento della strada del confronto e dell'assunzione di responsabilità da parte degli attori del processo decisionale democratico. Le conclusioni sono particolarmente originali e riccamente argomentate.

10. *Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici* (articolo in rivista “Federalismi.it”, 2015). Il saggio affronta con padronanza ed originalità di argomentazioni e di conclusioni il tema del “posto” dei doveri costituzionali. L’autore, muovendo dalla elaborazione di Luhmann dei diritti fondamentali e dalla concezione di Habermas sulla co-originarietà di sfera pubblica e privata, giunge a proporre una lettura dei doveri costituzionali affrancata da prospettive assiologicamente orientate ed in cui i doveri costituzionali (quali istituzioni sociali orientate ad assicurare i ruoli reciproci di individuo e potere pubblico) vengono a rispondere all’esigenza di garantire il sistema politico da “irruzioni del potere privato”. In questa prospettiva l’autore si distacca nettamente dalle letture prevalenti nella contemporanea dottrina costituzionalistica che individua il fondamento dei doveri costituzionali nella dimensione solidaristica degli stessi.
11. *Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica entro il paradigma funzionale dei doveri pubblici* (articolo in rivista “Diritto e Società”, 2016). Il saggio si incentra, con padronanza dei temi trattati ed originalità delle conclusioni, sul dovere di “fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi”, dovere ritenuto per l’autore riassuntivo dell’intero complesso dei doveri costituzionali. Dalla lettura del saggio, che popone una lettura assolutamente originale dell’art 54 Cost. e che è caratterizzato da forte rigore argomentativo, emerge che il richiamo al precetto costituzionale venga a giocare il ruolo di mero momento iniziale di un’ampia riflessione avente ad oggetto il concetto stesso di fedeltà alla Costituzione. In tale riflessione, svolta sul piano teorico-generale, l’autore evidenzia il problema della compatibilità con i principi di fondo degli ordinamenti democratici e pluralisti (e con il principio della libertà di coscienza) di una concezione della fedeltà come lealtà al nucleo di fini-valori presenti in Costituzione e come adesione interiore imposta al singolo. Muovendo da conclusioni ed impostazioni già illustrate nell’articolo del 2015 (visione funzionalizzata dei doveri e la concezione sistemica degli stessi come “istituzione”) l’autore evidenzia che la fedeltà è un dovere fondato sulla fiducia e dunque un fattore di coesione dell’ordinamento-struttura che, in sé, non può essere imposto, ma solo indotto attraverso una positivizzazione che finisce per avere funzione eminentemente persuasiva.
12. *La transizione estrema. Appunti sul fenomeno rivoluzionario come modalità di adattamento sistemico* (articolo su rivista “Costituzionalismo.it”, 2017). L’articolo costituisce una originale ed approfondita riflessione costituzionalistica sulla rivoluzione (oggetto di attenzione oltre che per i giuristi, anche per gli storici ed i filosofi). L’autore, con piena padronanza della letteratura anche filosofica e storica della materia, affronta il problema della continuità/discontinuità degli ordinamenti giuridici, svolgendo una ricca ed articolata ricostruzione della riflessione storica e filosofico-politica, della materia e realizzando un’efficace ed esauriente sintesi di un articolato dibattito. L’autore, riflettendo sulla funzione sistemica della rivoluzione come strumento di adattamento estremo del sottosistema giuridico alle pressioni dell’ambiente col quale tale sottosistema è chiamato ad interagire, si sofferma in particolare, con ricchezza di argomentazioni, sul rapporto democrazia-rivoluzione e costituzione-rivoluzione.

13. *Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico*” (articolo in rivista “Federalismi.it”, 2019). L’autore affronta, in maniera originale, il tema delle leggi “periodiche” approfondendolo in una prospettiva eminentemente teorica e collocando tale fenomenologia legislativa sullo sfondo della classica problematica degli autovincoli legislativi. Viene così ripercorsa una esauriente ricostruzione delle formulazioni della scuola di Vienna e del pensiero di Carlo Esposito fino a giungere alle più recenti riflessioni della dottrina. L’autore sottolinea con ricchezza di argomentazioni l’effetto potenzialmente destrutturante che può discendere dallo schema degli “autovincoli legislativi” e pertanto giunge, con motivazioni approfondite e conseguenti, a dubitare della validità della teoria dell’autobbligazione legislativa e, conseguenzialmente, l’autore ritiene non cogente il vincolo di periodicità, qualora non coperto da norma costituzionale.
14. *Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico* (articolo in rivista “Diritto pubblico”, 2019). L’autore prende le mosse dal dibattito sorto con riguardo al c.d. caso Cappato, e si sofferma, con originalità e piena padronanza dei temi trattati, sulla esistenza o meno di un diritto a darsi morte o di un dovere a mantenersi in vita. L’autore, svolgendo un’attenta rilettura del quadro costituzionale alla luce del principio personalista, individua, con rigore metodologico ed argomentativo, in merito alla titolarità e all’appartenenza della vita, una netta prevalenza del diritto di vivere rispetto al dovere di vivere (ed alla luce di queste considerazioni l’autore evidenzia anche aporie della legge n. 219 del 2017 in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento).
15. *Democrazia, populismo digitale e neo-intermediazione politica: i rischi del cittadino telematico*” (articolo in rivista “Consulta-on line”, 2020). L’autore svolge, con ricchezza di argomentazioni, una lucida e rigorosa analisi sia dei contemporanei processi di disintermediazione e reintermediazione politica, sia dei riflessi degli stessi sulla rappresentanza e sul ruolo dei partiti politici. L’autore giunge così a svolgere importanti ed originali riflessioni sul rendimento complessivo delle contemporanee democrazie pluraliste occidentali. In questo contesto, l’autore approfondisce la nuova forma di intermediazione fondata sulla comunicazione digitale, asimmetrica e personalizzata ed il cui esito è la frantumazione della comunità in miriadi di micro-gruppi o fazioni.

Da quanto sin qui osservato, emerge la seguente valutazione complessiva:

- **Circa l’originalità, innovatività e rigore metodologico**, la produzione scientifica si pone ad un elevato livello in termini sia di originalità, sia di innovatività che di rigore metodologico. Il metodo di indagine seguito coniuga piena padronanza dei temi trattati, della relativa dottrina giuridica (ma anche filosofica e storica) con rigore di analisi del dato giuridico; approfondito e complesso si presenta sempre l’impianto argomentativo e fondato su solide fondamenta di teoria generale e su una sensibilità e conoscenze multidisciplinari e di grande consapevolezza delle problematiche concrete sottese alle questioni oggetto di trattazione. L’originalità dell’impostazione dei problemi e l’innovatività degli esiti accompagnano e caratterizzano l’intera produzione del candidato.
- **Circa la congruenza** della produzione scientifica del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari, il relativo giudizio è di piena coerenza. I temi affrontati nei singoli lavori rientrano pienamente nel perimetro del Ssd Ius/09, Istituzioni di diritto pubblico,

riguardando: democrazia, libertà, diritti e doveri pubblici, costituzione, la dimensione del pluralismo e quella della laicità, i processi di trasformazione costituzionale e di rinnovazione del diritto oggettivo.

- **Circa il valore scientifico della sede editoriale** delle pubblicazioni presentate dal candidato e la **loro diffusione** all'interno della comunità scientifica, va rilevato che tutti i lavori monografici sono stati pubblicati da case editrici di sicuro rilievo nazionale ed ampiamente riconosciute nella comunità scientifica ed accademica (Cedam, Giappichelli, Carocci e Mucchi). Inoltre la monografia *“La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano”* è inserita in un’autorevole collana (quella dell’Istituto di diritto pubblico dell’Università “La Sapienza” di Roma) così come il volume *“Democrazia, pluralismo, laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo”* (Collana Crispel). Unanimemente riconosciuto è anche il valore della sede editoriale della voce *“Laicità (dir.cost.)”* (pubblicata nella Enciclopedia giuridica Treccani). I restanti lavori (ad eccezione di *Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione politica”*, pubblicato in rivista scientifica della Area 12, *Consulta on-line*) sono tutti pubblicati in rivista di classe A dell’Area 12 (*Diritto pubblico, Costituzionalismo.it, Federalismi.it, Diritto e società, e Rivista AIC*). Si deve dunque riconoscere che il valore scientifico della sede editoriale dei lavori presentati è di ottimo livello.
- **Circa la continuità temporale** della produzione scientifica, va rilevata la sussistenza della piena continuità temporale con riguardo sia ai lavori monografici (pubblicati, rispettivamente, nel 1992, nel 1999, nel 2011 e nel 2018), che ai lavori pubblicati in articoli (la quale, con andamento costante, copre un arco temporale che va dal 2012 al 2020 e cui bisogna comunque aggiungere gli ulteriori lavori emergenti dal curriculum e più risalenti nel tempo). Va dunque riconosciuta la piena continuità temporale della complessiva produzione scientifica del candidato.
- Circa il **grado di aggiornamento** rispetto alla ricerca nello specifico settore scientifico - disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura di valutazione comparativa, va rilevato che tutte le pubblicazioni presentate dal candidato danno prova di un elevato livello di aggiornamento per la costante attenzione, nell’approfondimento dei temi oggetto di trattazione, all’attualità del dibattito e all’evoluzione della prassi.

Giudizio collegiale della Commissione:

Candidato Francesco RIMOLI

La produzione scientifica del candidato si presenta assolutamente corposa e continua, consta di quattro lavori a carattere monografico e una serie di saggi, anche ampi, su molteplici tematiche che attraversano l’intero arco della disciplina di cui alla presente valutazione comparativa.

In particolare, la prima monografia su *La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano* del 1992 affronta un tema non molto frequentato dalla dottrina costituzionale, avvalendosi di un’ottima conoscenza della letteratura giuridica e non giuridica sulla espressione artistica. Ne analizza, sia i problemi teorici di definizione concettuale che quelli, più squisitamente giuridico-costituzionali dell’inquadramento del fenomeno artistico nel nostro sistema costituzionale, del suo trattamento nella Carta repubblicana e della disciplina da parte del legislatore ordinario. Lavoro di ampio respiro, assai rigoroso nel metodo, innovativo nelle tesi sostenute.

La seconda monografia su *Pluralismo e valori costituzionali*, del 1999 è il frutto forse più maturo del pensiero del candidato, in cui, nel tentativo di mettere a fuoco la definizione teorica della tanto

utilizzata (quanto talvolta abusata) nozione di valore, opera una complessiva ricognizione sui principali problemi che scuotono le dinamiche delle democrazie pluraliste contemporanee. Lo fa ripercorrendo, con felice sintesi, il pensiero ascrivibile alle teorie elitiste della c.d. democrazia dei custodi, cui si oppone la concezione della democrazia aperta e discorsiva, di stampo luhmanniano e habermassiano, ben più idonea ad assicurare l'impronta necessariamente non cognitivista delle democrazie del pluralismo, alla cui stregua porre e risolvere, sia il problema della tensione stabilità-mutamento costituzionale, che la questione del ruolo giocato nei singoli sistemi dai tribunali costituzionali. Studio sui fondamenti delle democrazie contemporanee e sui principali paradigmi del costituzionalismo, collocato in uno scenario culturale denso e multidisciplinare, innovativo nell'impianto dell'indagine e negli esiti dell'analisi e assai rigoroso nel metodo. Costituisce senz'altro un importante ed originale contributo alla riflessione ed al dibattito sul destino delle democrazie pluraliste.

La terza monografia, intitolata *L'idea di Costituzione*, è del 2011. Studio alla ricerca del concetto, tanto antico, quanto ambiguo e sfuggente di Costituzione, il cui lungo percorso storico mostra la fallacia di ogni (pur assai diffusa) concezione non relativistica della tavola di valori che ne connota impianto e contenuto. La qual cosa assume un particolare significato soprattutto per le democrazie pluraliste, logicamente e strutturalmente protese a garantire la coesistenza delle istanze e a misurarsi, in questa prospettiva, con il dilemma della continuità/discontinuità del sistema costituzionale risolubile, secondo la personale declinazione della teoria sistemica di Luhmann, solo in termini di relazione del sottosistema giuridico con l'ambiente-contesto in cui esso è inserito. Il lavoro, oltre alla indubbia padronanza nell'affrontare i problemi di teoria del diritto in una cornice culturale assai ampia, mostra un'ottima sensibilità storica e una significativa capacità di avvalersi delle analisi delle scienze sociali. Il metodo, come sempre, è rigoroso, l'argomentazione è ricca, gli esiti innovativi.

L'ultimo lavoro a carattere monografico è del 2019 e si intitola *Sulla retorica dei diritti*. Studio che, nelle forme del *pamphlet* polemico segnato da un forte tratto anticonformista, analizza il processo di vorticoso proliferazione dei diritti che, sotto la spinta di retoriche demagogiche o dell'impatto dei pronunciamenti dei diversi giudici dei diritti, nazionali o sovranazionali, è dato registrare nelle democrazie contemporanee e che rischia di nuocere significativamente ai diritti stessi: sia per il godimento (ineffettivo) delle nuove domande di diritti, sia per il mantenimento del godimento dei diritti già acquisiti. Studio sicuramente originale, nell'argomentazione e negli approdi, distante dal pensiero dominante, che, pur con una prosa che tradisce un atteggiamento appassionato e partecipe, mantiene assoluto rigore nell'analisi e nel metodo.

La parte restante delle pubblicazioni presentate dal candidato conferma ampiamente l'alto livello qualitativo della sua produzione scientifica e l'indubbio valore del suo contributo al dibattito sui grandi temi del costituzionalismo. E questo, sia per i lavori di rilettura ad ampio spettro dei sistemi costituzionali – voce *Laicità, Democrazia, pluralismo, laicità, L'interpretazione "morale" della Costituzione* – sia per quelli in cui si incrociano più direttamente tematiche di bioetica – *Il diritto di vivere o il dovere di morire?* – o ancora per gli studi sulla transizione costituzionale – *Il coup d'Etat come modalità di adattamento sistemico, La transizione estrema* – sui doveri – *Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica, Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri* – come per gli studi che affrontano le prospettive di sviluppo delle nostre democrazie – *Costituzionalismo societario e integrazione politica, Democrazia, populismo digitale e neo-intermediazione politica* – sino ad arrivare agli scritti su temi ben più perimetrati – *Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico* – tutti, pur nella varietà dei temi affrontati, ricondotti e riconducibili all'esigenza di indagare i processi evolutivi delle democrazie pluraliste contemporanee, leggendoli alla luce del grande tema del rapporto fra democrazia e pluralismo e fra stabilità e mutamento nella dinamica giuridico-ordinamentale.

Circa la congruenza della produzione scientifica del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche

interdisciplinari, dai lavori presentati emerge piena ed indiscussa coerenza. I temi affrontati – dalla democrazia, al pluralismo, dalla laicità, ai diritti e doveri, dalla Costituzione ed il problema del suo mutamento possibile, alle transizioni costituzionali e all'integrazione politica, ecc. –, la letteratura esaminata, la prassi analizzata dimostrano ampiamente un giudizio di piena coerenza.

Circa il valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni presentate dal Prof. Rimoli, e la **loro diffusione** all'interno della comunità scientifica, sia i quattro lavori monografici ed il volume di raccolta di saggi – tutti pubblicati da case editrici di indiscutibile rilievo nazionale ed ampiamente diffuse all'interno della comunità scientifica, sia la voce enciclopedica, collocata in sede editoriale di prestigio – che i restanti articoli, saggi e contributi, i quali sono tutti (tranne uno) inseriti in rivista di Classe A dell'Area 12, portano ad esprimere un giudizio estremamente positivo.

Circa la continuità temporale della produzione scientifica, l'arco di tempo in cui sono stati pubblicati i lavori scientifici del candidato e la lineare sequenza di pubblicazione porta ad esprimere un giudizio altamente positivo.

Circa il **grado di aggiornamento** rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico - disciplinare per il quale è stata bandita la presente valutazione comparativa, l'intera produzione del candidato, sia nei lavori "maggiori", che in quelli "minori" testimonia una costante attenzione all'attualità del dibattito e all'evoluzione della dottrina, come della prassi nella disamina delle problematiche affrontate e talora anche nella scelta dei temi da trattare. Si esprime, a questo proposito, giudizio decisamente positivo.

Per quanto concerne l'**attività didattica del candidato**, si esprime il seguente giudizio.

L'attività didattica svolta a livello universitario è contrassegnata da evidente continuità, avendo assunto lo stesso, sin a partire dalla presa di servizio come professore di seconda fascia, la titolarità o l'incarico di svolgere, presso diversi Atenei, molteplici corsi - *Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto costituzionale comparato, Teoria dei sistemi giuridici, Dottrina dello Stato, e Teoria generale del Diritto* – così da dar vita ad un'attività di insegnamento assolutamente cospicua, durevole e costante nel tempo, rispetto alla quale si esprime un giudizio altamente positivo.

In ordine ai **servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri**, tenuto conto che il candidato ha assunto nel corso degli anni parecchi incarichi di responsabilità nell'organizzazione universitaria – come, ad esempio, Direttore di Istituto e di Dipartimento universitario, Presidente di Commissione elettorale centrale, componente del Senato accademico – tali da comprovare una sicura disposizione al coinvolgimento nel servizio alla comunità accademica, anche nell'esercizio di funzioni direttive nell'organizzazione universitaria, si esprime un giudizio pienamente positivo.

In merito all'**organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca**, dalla documentazione presentata risulta che il candidato abbia svolto ruoli di coordinamento nazionale e di componente di Unità di ricerca nell'ambito di PRIN, come pure di coordinatore scientifico di ricerca di eccellenza a livello di Ateneo. Ne risulta una sicura esperienza di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, che porta ad esprimere giudizio senz'altro positivo.

Quanto, infine, al **coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale**, tenuti in considerazione i numerosi ed importanti ruoli ricoperti – nel Consiglio direttivo dell'AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti), nella direzione di Collane editoriali e riviste scientifiche di rilevanza nazionale, come pure nella promozione di diverse iniziative scientifiche presso Università ed altri enti qualificati – che testimoniano di una significativa e consolidata presenza nel dibattito giuridico e costituzionale, si esprime un giudizio estremamente positivo.

ALLEGATO B)
Giudizio complessivo della Commissione:

candidato: Francesco RIMOLI

Il candidato presenta una produzione scientifica di assoluto rilievo nel panorama dottrinale. Gli studi si caratterizzano per l'elevata originalità, la peculiare rigorosità nel metodo, e la sempre approfondita analisi delle molteplici e cruciali problematiche affrontate, con piena conoscenza del dato positivo e sicura padronanza della letteratura sia giuridica che extra-giuridica, spesso letta criticamente. Totale la congruenza della produzione con il settore scientifico disciplinare IUS 09; elevato il livello qualitativo delle sedi editoriali; pienamente rispettata la continuità temporale; decisamente apprezzabile l'attività didattica svolta ed assai significativi i servizi prestati nell'organizzazione universitaria.

La Commissione esprime un giudizio altamente positivo del candidato Francesco RIMOLI e lo dichiara vincitore all'unanimità della presente procedura.

ALLEGATO 2)

RELAZIONE della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12 C/1, SSD IUS 09.

La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, si è riunita nei seguenti giorni ed orari:

I riunione: giorno 4 settembre 2020, dalle ore 10,00 alle ore 11,15;

II riunione: giorno 21 settembre 2020, dalle ore 10,00 alle ore 12,45.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 4 settembre 2020 e concludendoli il 21 settembre 2020.

- Nella prima riunione tenutasi il 4 settembre 2020, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Carnevale e del Segretario nella persona del Prof. Fabrizio Politi.

Ognuno dei membri ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e dichiarato che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

Ha preso visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di chiamata e ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati, indicandoli nell'allegato n. 1 al verbale della prima riunione per poi comunicarli al Responsabile del Procedimento per i conseguenti adempimenti.

- Nella seconda riunione, tenutasi il 21 settembre 2020, la Commissione redige la seguente relazione in merito alla proposta di chiamata del Prof. Francesco RIMOLI, vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12 C/1, SSD IUS 09.

Il candidato, Prof. Francesco Rimoli, presenta una produzione scientifica di assoluto rilievo nel panorama dottrinale. Gli studi si caratterizzano per l'elevata originalità, la peculiare rigosità nel metodo, e la sempre approfondita analisi delle molteplici e cruciali problematiche affrontate, con piena conoscenza del dato positivo e sicura padronanza della letteratura sia giuridica che extra-giuridica, spesso letta criticamente. Totale la congruenza della produzione con il settore

scientifico disciplinare IUS 09; elevato il livello qualitativo delle sedi editoriale; pienamente rispettata la continuità temporale; decisamente apprezzabile l'attività didattica svolta ed assai significativi i servizi prestati nell'organizzazione universitaria.

La Commissione esprime un giudizio altamente positivo del candidato Prof. Francesco RIMOLI e lo dichiara vincitore all'unanimità della presente procedura.

Il Prof. Paolo CARNEVALE, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, ed una copia della relazione), al Responsabile del Procedimento.

La Commissione viene sciolta alle ore 12,45.

Roma, 21 settembre 2020

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

- f.to Prof. Paolo Carnevale
- f.to Prof. Giulio Salerno
- f.to Prof. Fabrizio Politi